

ORIGINALE

COMUNE di PIANA CRIXIA
Provincia di SAVONA
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 Reg. DELIBERAZIONI

Oggetto:

INTEGRAZIONE DELIBERA DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **SETTE** del mese di **AGOSTO** alle ore **18,30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

| Risultano: | Presente | Assente |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. <i>BRACCO Roberto</i> | X | |
| 2. <i>CASTAGNETO Gianpiero</i> | X | |
| 3. <i>CHIARLONE Andrea</i> | | X |
| 4. <i>CRISTINO Giancarlo</i> | X | |
| 5. <i>LEQUIO Gabriele</i> | X | |
| 6. <i>RIZZO Federico</i> | X | |
| 7. <i>ROSSELLO Danilo</i> | | X |
| 8. <i>SANTI Sara</i> | X | |
| 9. <i>PERA Renato</i> | X | |
| 10. <i>BRACCO Fabio</i> | X | |
| 11. <i>VIAZZO Piercarlo</i> | X | |
| TOTALE | =9= | =2= |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **PUCCIANO Giovanni**.

Il Sig. **BRACCO Roberto - Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

CHE con delibera C.C. n. 06 del 23/04/2014, veniva determinata la conferma, per l'anno 2014, delle aliquote di base dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) stabilite con delibera C.C. n. 26/2012, previste per:

- l'abitazione principale limitatamente alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. n. 201/2011, nella misura dello 0,40%;
- i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per i fabbricati ed immobili ad uso non abitativo, nella misura dello 0,80%;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011, nella misura dello 0,20%;

CHE nella delibera sopra indicata veniva altresì confermata per l'anno 2014, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 per l'abitazione principale limitatamente alle categorie A1, A8 e A9, nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VERIFICATO che l'art. 13, comma 2 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, dall'art. 4, comma 5, lett. a) del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/04/2012 n. 44, dall'art. 1, comma 707, lett. b), nn. 1), 2) e 3) della L. 27/12/2013 n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 prevede tra le altre cose, quanto segue:

“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (...);”

CHE, a ragione di quanto sopra esposto, si ritiene equo ed opportuno, determinare un'ulteriore aliquota fissata nella misura del 0,50% per l'unità immobiliare concessa in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

DATO ATTO altresì che il comma 708 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, NON è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli

enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato art. 13, comma 15;

RICHIAMATO inoltre l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e s.m.. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 06/12/2011 n. 201 e s.m.i.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ASCOLTATA la dichiarazione del Consigliere di Minoranza, Sig. PERA R., di non prendere parte alla votazione;

CON n° 6 voti favorevoli, n° 1 voto contrario (Il Consigliere VIAZZO), e n° 2 astenuti (I Consiglieri PERA e BRACCO F.), espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 9 i Consiglieri presenti di cui n° 7 votanti,

DELIBERA

DI INTEGRARE la precedente deliberazione C.C. n. 6 del 23/04/2014 relativa alla determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014, fissando un'ulteriore aliquota nella misura del **0,50%** per l'unità immobiliare concessa in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, dall'art. 4, comma 5, lett. a) del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/04/2012 n. 44, dall' art. 1, comma 707, lett. b), nn. 1), 2) e 3) della L. 27/12/2013 n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

DI DARE ATTO che il comma 708 dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, NON è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011.;

DI MODIFICARE in tal senso, la propria precedente deliberazione C.C. n. 6 del 23/04/2014 relativa alla determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014, per quanto concerne i fabbricati rurali ad uso strumentale;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

DI DARE ATTO che l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e s.m.. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

Successivamente, con n° 6 voti favorevoli, n° 1 voto contrario (Il Consigliere VIAZZO), e n° 2 astenuti (I Consiglieri PERA e BRACCO F.), espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 9 i Consiglieri presenti di cui n° 7 votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 07/08/2014
GIUNTA COMUNALE N. del

Oggetto: **INTEGRAZIONE DELIBERA DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.**

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto, Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere: **FAVOREVOLE**

Piana Crixia, lì 31/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VALLE Rag. Fiorenza)



PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere: **FAVOREVOLE**


Piana Crixia, lì 31/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(MARENCO Rag. Franco)




Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Roberto BRACCO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero¹³⁰..... il giorno.....⁹ AGO. 2014..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

- 8 AGO. 2014
Piana Crixia, lì.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO



La presente deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....

